



COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE

Provincia di Como

DETERMINAZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE E VIGILANZA

N. GENERALE 14 DEL 05/02/2026

N. SETTORIALE 7

OGGETTO:

SVILUPPO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E DELLA DIRETTIVA N.680/2016 - VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 19.12.2019;
- i provvedimenti sindacali n. 2 del 15.06.2024 di nomina del Responsabile dell'area Economico – Finanziaria e n. 3 del 15.06.2024 di nomina dei Responsabili dei Servizi

VISTO il provvedimento Sindacale n. 9 del 01.08.2024 con il quale venivano conferiti ai componenti dell'organo esecutivo le responsabilità di area, rettificando quanto stabilito nel precedente decreto sindacale n. 3/2024

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 18.12.2025, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 18.12.2025, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 18.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Triennio 2026/2028;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18.07.2024 avente ad oggetto: "Modifica struttura organizzativa dell'Ente. Esame ed approvazione"

PREMESSO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

CONSIDERATO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

DATO ATTO che il trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il Regolamento UE 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l'autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti, cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato. La valutazione di impatto permette di realizzare concretamente l'altro fondamentale principio fissato nel Regolamento, ossia la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione (data protection by design) di qualsiasi trattamento;

VISTO l'art. 35 del GDPR prevede lo svolgimento di una valutazione preventiva (Data Protection Impact Assessment – DPIA) sui trattamenti eseguiti e l'impatto di essi sulla libertà ed i diritti delle persone fisiche, specificamente nell'ambito dell'utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza;

CONSIDERATO che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie per l'elaborazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e ritenuto pertanto di avvalersi di un soggetto esterno esperto nell'ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali dotato di conoscenze e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati;

ACQUISITO tramite protocollo n. 2813 del 14.08.2025 l'offerta della Società "SKP TECHNOLOGY S.r.l." di Milano che propone per la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) i seguenti servizi:

- Elaborazione della Valutazione d'impatto (DPIA)
- Effettuazione del Vulnerability Assessment (2 volte anno)
- Supporto nell'elaborazione e/o revisione del Regolamento per la videosorveglianza ad un importo complessivo di € 2.305,00 oltre IVA 22% per un totale di € 2.812,10 IVA compresa per la durata di 72 mesi;

DATO ATTO che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP;

CONSIDERARO che l'importo presentato risulta congruo rispetto le prestazioni previste;

RILEVATO, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della sfera decisionale propria del Responsabile del Servizio, provvedere all'affidamento dello sviluppo dei servizi integrativi di attuazione del regolamento UE/2016/679 in materia di privacy e della direttiva n. 680/2016 – valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) – **CIG: BA4C515FBB**

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento cui al precedente punto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **Error! Reference source not found.;**
- Importo del contratto: **complessivi € 2.812,10 (IVA inclusa), di cui € 2.305,00 di imponibile ed € 507,10 di IVA;**
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO CHE::

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di **non richiedere** la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta **"SKP TECHNOLOGY S.r.l."** con sede in Via Ripamonti n. 66, 20141 MILANO (P.I. e C.F. 07799690966), le attività di fornitura del servizio in parola per un importo

complessivi di € 2.812,10 (IVA inclusa) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che si rende opportuno assumere apposito impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. di **AFFIDARE**, per le ragioni premessa indicate, alla ditta "**SKP TECHNOLOGY S.r.l.**" con sede in Via Ripamonti n 66 - MILANO (P.I. e C.F. 07799690966), il servizio finalizzato all'incarico di Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e a quanto sopra riportato per la durata di mesi 72 (fino al 31.12.2031), per un importo complessivo pari ad € 2.812,10 (IVA inclusa), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. di **IMPEGNARE** ed **IMPUTARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato la spesa complessiva di € 1.406,04 IVA compresa, così suddivisa:
 - capitolo 10310 art. 1071 € 468,68 Anno 2026
 - capitolo 10310 art. 1071 € 468,68 Anno 2027
 - capitolo 10310 art. 1071 € 468,68 Anno 2028
3. di **DARE ATTO** che l'importo, pari ad € 468,68, riferito a ciascuna delle annualità 2029-2030-2031, verrà impegnato con successivo atto dopo l'approvazione dei bilanci di competenza;
4. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto

contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

6. di **ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
7. di **DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG BA4C515FBB** e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;
8. di **PRECISARE** che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
9. di **TRASMETTERE** la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'151 del D.lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
10. di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to: Massimo DELLA ROSA

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Si attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare

Castelnuovo Bozzente, lì 05/02/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: Massimo DELLA ROSA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Castelnuovo Bozzente, lì 05/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Federica TOSIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2026 al 26/02/2026.

Castelnuovo Bozzente, lì 11/02/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa LUCIA GIORDANI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott.ssa LUCIA
GIORDANI